

□ Interrogazione n. 1619

presentata in data 11 marzo 2014

a iniziativa del Consigliere Marangoni

“Arpam: lo strano modo di fare i controlli. Il caso dell’abbattimento del muraglione in Comune di Recanati presso il cantiere denominato “Centro Città” - ex stadio F.lli Farina”

a risposta scritta

Premesso che:

- in comune di Recanati, presso l'ex Stadio Centrale in via Campo Sportivo num. 1 (ex Stadio F.lli Farina), si stanno eseguendo dei lavori per la realizzazione di parcheggi coperti e impianti meccanizzati di risalita verso il centro storico;
- i lavori fanno parte del Project Financing denominato “Centro Città” di cui al relativo Piano Urbano Complesso deliberato dall'Amministrazione Comunale recanatese;
- lo smantellamento dell'ex campo di calcio per la realizzazione del parcheggio interrato ha coinvolto anche un grosso muraglione di contenimento che delimitava un lato dello stadio stesso;

Premesso ancora che:

- il vecchio muro di almeno tre metri di altezza, era lungo circa cento metri e largo oltre un metro costituito da mattoni pieni e realizzato nei primi anni '70 del secolo scorso;
- il manufatto era arricchito da una serie di contrafforti, posizionati a regolare distanza tra loro, in ambedue i lati del muraglione stesso;
- i contrafforti erano comunque architettonicamente lavorate e composte dal medesimo materiale dell'epoca, cioè in mattoni pieni;
- il muro è stato recentemente abbattuto e si hanno fondati elementi per ritenere che i mattoni, rimescolati a terra, siano finiti nel nuovo terrapieno, ma soprattutto sono stati utilizzati anche come base per la futura strada di servizio ai parcheggi summenzionati nonché per la colmataura di grosse buche presenti sul terreno stesso;

Tenuto conto che:

- i materiali derivanti dall'attività di demolizione del muraglione sono da considerarsi rifiuti (fatto salvo il loro interesse storico e architettonico) e contrassegnati dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER) numero 17;
- il Codice CER n. 17 corrisponde alla denominazione “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione” e quindi rientranti nel regime giuridico dei rifiuti normati dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che discende dalla Direttiva Europea in materia di rifiuti, n. 98/2008;

Considerato che:

- a seguito di esposto del sottoscritto inviato all'Arpam – Servizio Rifiuti/Suolo del Dipartimento Provinciale di Macerata, in data 11 novembre 2013, ha fatto seguito l'intervento della medesima Agenzia Regionale inviando dei tecnici ad eseguire un sopralluogo;
- il sopralluogo summenzionato si è svolto con modalità a dir poco “anomale” per il fatto che il personale tecnico inviato ha effettuato una “passeggiata” sulla strada oggetto dell'esposto;
- tale sopralluogo è menzionato nel protocollo Arpam n. 0040992 del 15/11/2013/DDCM/P;
- ulteriore impegno dei tecnici è stato quello di recarsi presso la Sede Municipale “per assumere informazioni sui fatti descritti nell'esposto”;
- nel verbale dell'Arpam si afferma inoltre che “era in corso una riunione tra i tecnici del Comune di Recanati ed alcuni rappresentanti delle varie parti coinvolte nella realizzazione del progetto “Centro Città” e che le due incaricate dall'Arpam “a fine riunione hanno invitato” i soggetti partecipanti alla riunione “ad un incontro che si è svolto all'interno dello stesso comune”;
- durante questo incontro sono stati acquisiti atti e dalle “informazioni fornite è stato

possibile conoscere che “l’abbattimento del muro ... è stato effettuato per la realizzazione della strada di accesso ai parcheggi”;

- nell’esposto presentato dal sottoscritto si chiedeva espressamente “un immediato intervento ... al fine di accertare tramite carotaggi l’eventuale riutilizzo di parti del muro come materiale utile per i nuovi interventi ancora in corso”;

Per quanto sin qui riportato,

INTERROGA

l’Assessore competente per conoscere:

- se sono queste le modalità corrette di accertamento da parte dei tecnici inviati dal Servizio Rifiuti/Suolo dell’Arpam di Macerata;
- se le attività ispettive e di controllo dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente non debbano essere condotte secondo procedure più professionali e consone al mandato istitutivo e operativo dell’Agenzia stessa;
- per quali motivi l’unica modalità per l’accertamento della presenza di mattoni nella terra di riporto, vale a dire la tecnica dei carotaggi a campione, non è stata eseguita dal competente Servizio Arpam Provinciale;
- come intende porre rimedio a questo. Nei fatti, si è trattato di mancato controllo e approssimativa azione ispettiva considerata l’estensione dell’area dei lavori;
- quali azioni di richiamo o esercizio di poteri sostitutivi intenda esercitare nei confronti del personale che ha eseguito un sopralluogo non conforme agli indirizzi istitutivi e costitutivi dell’Arpam stessa.